



## Interventi per l'editoria

24 settembre 2019

*La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto – nelle more di una revisione organica della disciplina di settore – la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché, con le modifiche poi apportate dal D.L. 34/2019 (L. 58/2019) l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Per queste ultime, lo stesso D.L. 34/2019 ha previsto anche un contributo per il 2019.*

*Inoltre, la stessa legge di bilancio 2019 ha previsto il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - al quale continua ad affluire parte delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI - di progetti finalizzati, tra l'altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale e dell'innovazione digitale e sociale, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale.*

*Infine, ha precisato che gli incentivi agli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali sono concessi entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di aiuti c.d. de minimis. Tale intervento è stato in seguito reso strutturale con il D.L. 59/2019 (L. 81/2019).*

*Nel più recente passato, erano stati previsti anche incentivi a sostegno delle imprese editrici di nuova costituzione.*

### Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

Il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al **sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla [L. 198/2016](#) (art. 1).

Da ultimo, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 90) ha stabilizzato la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all'Erario, e ne ha confermato anche le finalizzazioni, tra cui rientra il finanziamento, fino ad un importo massimo di **€ 125 milioni** ogni anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Per il 2017, con [D.L. 31 dicembre 2018](#) sono stati assegnati al Fondo € 86.627.801,00 provenienti dall'extra gettito.

Al Fondo affluiscono, oltre alla quota di cui si è detto:

- le **risorse statali** destinate al **sostegno dell'editoria** quotidiana e periodica;
- le **risorse statali** destinate all' **emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale**;
- le somme derivanti dal gettito annuo di un **contributo di solidarietà**, pari allo **0,1%** del reddito complessivo dei: **concessionari della raccolta pubblicitaria** sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; **società** operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono **raccolta pubblicitaria diretta**; **altri soggetti** che esercitano l' **attività di intermediazione nel mercato della pubblicità** attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

Il Fondo è **ripartito annualmente** tra la **Presidenza del Consiglio** dei ministri e il **Ministero dello sviluppo economico**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei **criteri** stabiliti con **DPCM**.

Per il **2017** è intervenuto il [DPCM 12 ottobre 2017](#). Per il **2018** è intervenuto il [DPCM 17 aprile 2018](#).

Il DPCM che ripartisce annualmente le risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello

sviluppo economico può anche prevedere che una determinata percentuale del Fondo è destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l' **innovazione dell'offerta informativa** nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I **requisiti soggettivi**, i **criteri** e le **modalità per la concessione di tali finanziamenti** devono essere stabiliti con **ulteriore DPCM**, sottoposto al **parere delle Commissioni parlamentari**.

I DPCM finora intervenuti non hanno esercitato tale possibilità.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

Per il **2017** è intervenuto il [DPCM 27 novembre 2017](#), che ha ripartito le risorse spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pari complessivamente a € 114.429.960.

Per il **2018** è intervenuto il [DPCM 18 ottobre 2018](#) che, considerato l'afflusso di € 50 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2016, ha ripartito, complessivamente, € 112.589.609.

La stessa L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 810, lett. *d*) ha disposto che, con uno o più DPCM, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la **cultura della libera informazione plurale**, della comunicazione partecipata, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché a **sostenere il settore della distribuzione editoriale**, anche con l'avvio di processi di innovazione digitale.

In seguito, il [D.L. 34/2019](#) ([L. 58/2019](#): art. 30-*quater*) ha previsto che alla copertura dell'onere per la concessione alle **imprese radiofoniche private** che abbiano svolto **attività di informazione di interesse generale** di un ulteriore contributo di **€ 3 mln** per il **2019**, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Da ultimo, il [D.L. 59/2019](#) ([L. 81/2019](#): art. 3-*bis*) ha previsto che alla copertura degli oneri derivanti dagli **incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali** su quotidiani, periodici e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali (v. *infra*) si provvede, a regime, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo stabilito ogni anno con il DPCM che ripartisce le risorse fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico. Al contempo, ha disposto che il **DPCM** deve essere emanato **entro il 31 marzo** di ogni anno.

## Il sistema di contribuzione diretta all'editoria

### 1) Le novità in materia di disciplina dei contributi diretti introdotte dalla L. di bilancio 2019 e dal D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 810, lett. *b*) e *c*) ha previsto la **progressiva riduzione**, fino alla totale **abolizione dal 1° gennaio 2022**, dei contributi concessi, ai sensi del [d.lgs. 70/2017](#) (art. 2, co. 1), alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

- imprese editrici costituite come **cooperative giornalistiche** che editano quotidiani e periodici;
- imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in **misura maggioritaria** da cooperative, fondazioni o enti morali **non aventi fini di lucro**;
- **enti senza fini di lucro**, ovvero **imprese editrici** di quotidiani e periodici il cui **capitale** sia da essi **interamente detenuto**.

In particolare, in deroga a quanto stabilito dal medesimo [d.lgs. 70/2017](#) (art. 8) – che ha fissato i criteri di calcolo dell'**ammontare dei contributi** da concedere a ciascuna categoria –, ha previsto che l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà **ridotto**:

- per l'**annualità 2019**, del 20% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;
- per l'**annualità 2020**, del 50% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila;

- per l'**annualità 2021**, del 75% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e € 500 mila.

A decorrere dall'**annualità 2022**, le medesime categorie di imprese editrici **non hanno più diritto ai contributi**.

Inoltre (art. 1, co. 810, lett. a)), aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abolizione dei contributi concessi alle **imprese radiofoniche private** che abbiano svolto **attività di informazione di interesse generale** (ai sensi della [L. 230/1990](#) e dell'art. 1, co. 1247, [L. 296/2006](#)). Il termine è stato poi prorogato al **31 gennaio 2020** dal [D.L. 34/2019](#) ([L. 58/2019](#): art. 30-*quater*). La previsione è stata finalizzata a consentire alle imprese in questione di percepire il contributo per l'annualità 2019.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## **2) La disciplina dei contributi diretti recata dal d.lgs. 70/2017**

Al netto delle novità in materia introdotte dalla L. di bilancio 2019, a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'**annualità del contributo 2018**, la disciplina per l'erogazione dei contributi alle categorie di imprese editrici di quotidiani e di periodici continua ad essere dettata dal [d.lgs. 70/2017](#), emanato sulla base della delega conferita dalla [L. 198/2016](#).

Il d.lgs. ha disposto, anzitutto, – ribadendo il principio introdotto dalla [L. 191/2009](#) (art. 2, co. 62), e poi ripreso anche da altre disposizioni successivamente intervenute –, che i contributi spettano nei **limiti delle risorse** a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante **riparto proporzionale**.

Con riguardo alla **platea dei beneficiari**, la [L. 198/2016](#) ha stabilito, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'**esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale** e la costituzione come:

- **cooperative giornalistiche;**
- **enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;**
- limitatamente a **cinque anni** dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la **maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro**.

Inoltre, ha previsto il **mantenimento dei contributi**, con la possibilità di definire **criteri specifici** sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

- imprese editrici di **quotidiani e di periodici** espressione delle **minoranze linguistiche;**
- imprese ed enti che editano periodici per **non vedenti** e ipovedenti;
- **associazioni dei consumatori;**
- imprese editrici di **quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero**.

A sua volta, il [d.lgs. 70/2017](#) ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti **possono richiedere i contributi per una sola testata**.

La [L. 198/2016](#) ha, invece, **escluso esplicitamente** dai contributi:

- organi di informazione di **partiti o movimenti politici** e sindacali. Il [d.lgs. 70/2017](#) ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle **imprese editrici**, anche le **imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento** ([art. 4, L. 250/1990](#));
- **periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico**. Il [d.lgs. 70/2017](#) ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

- imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da **società quotate in borsa**.

2.1) *Cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro*

Con riguardo ai **requisiti**, la [L. 198/2016](#) ha previsto, in particolare, la riduzione a **2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata**. Ulteriori requisiti hanno riguardato il regolare **adempimento degli obblighi** derivanti dai **contratti** collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in **formato digitale** (eventualmente **anche in parallelo** con l'edizione in **formato cartaceo**), l'obbligo di dare **evidenza**, nell'edizione, di tutti i **contributi e finanziamenti** ricevuti e di adottare misure idonee a **contrastare** ogni forma di **pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna**.

Al riguardo, il [d.lgs. 70/2017](#) ha previsto requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, con particolare riferimento alla **compagine societaria** e alla **concentrazione delle quote** in capo a ciascun socio e, per tutte le categorie indicate, ha confermato la necessità di edizione della testata in **formato digitale** dinamico e multimediale, in **esclusiva o in parallelo** con l'edizione in **formato cartaceo**.

Con riferimento ai **criteri di calcolo del contributo**, i criteri direttivi recati dalla [L. 198/2016](#) hanno riguardato: la previsione di un **tetto massimo** al contributo liquidabile a ciascuna impresa, la **graduazione del contributo** in funzione del numero di **copie annue vendute** (comunque non inferiore al **30%** delle copie distribuite per la vendita per le **testate locali** e al **20%** per le **testate nazionali**), la valorizzazione delle voci di costo legate alla **trasformazione digitale**, la previsione di criteri premiali per l'**assunzione** a tempo indeterminato di **lavoratori di età inferiore a 35 anni** e per azioni di **formazione**, nonché per l'attivazione di percorsi di **alternanza scuola-lavoro**, la previsione di **criteri di calcolo specifici per le testate on line** che producono contenuti informativi originali, la **riduzione** del contributo per le **imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di €240.000 annui**.

Il [d.lgs. 70/2017](#) ha confermato, anzitutto, il principio – stabilito dal [D.L. 63/2012 \(L. 103/2012\)](#) – in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei **costi sostenuti** e di una quota rapportata alle **copie** – cartacee o digitali – **vendute**, modificando, però, i **criteri per la quantificazione del rimborso** dei costi. In particolare, ha previsto **tre scaglioni basati sul numero di copie vendute**. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del **limite massimo del rimborso** che, per l'edizione cartacea, è crescente in relazione all'aumento del numero di copie annue vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici. Per l'edizione in formato digitale, il limite massimo del rimborso è unico, ed è pari a € 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (evidentemente, parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) **limite massimo del rimborso complessivo fissato (per tutti gli scaglioni) in €2.500.000**.

Gli scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per quota cartacea venduta. Tale quota va da un minimo di € 0,20 a un massimo di € 0,35 per i quotidiani e da un minimo di € 0,25 a un massimo di € 0,35 per i periodici. Il **limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute** è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a **€3.500.000**.

Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'**edizione digitale**, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee ed è pari a € 0,40. La quota complessiva di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a € 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del **limite massimo complessivo di € 3.500.000**.

A ciò, il [d.lgs. 70/2017](#) ha aggiunto eventuali, **ulteriori, quote "premiali"** ed eventuali **riduzioni** del contributo.

In particolare, ha previsto:

1. un rimborso pari al 75% degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di età inferiore a 35 anni;

2. una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1% del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3%;
3. un rimborso pari al 5% dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
4. una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo di € 240.000 annui nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.

Il contributo complessivamente erogabile non può comunque essere superiore al 50% dei ricavi dell'impresa.

Ha, poi, previsto **criteri di calcolo specifici** per l'edizione **esclusivamente in formato digitale**.

Con riferimento al **procedimento di liquidazione dei contributi**, i criteri direttivi fissati dalla [L. 198/2016](#) hanno riguardato la definizione di **regole di liquidazione** quanto più possibili **omogenee** e la **semplificazione del procedimento**, per accorciare i tempi di liquidazione.

I tratti salienti della disciplina definita dal [d.lgs. 70/2017](#) sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in **due rate** – delle quali, la prima, a titolo di anticipo, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, è pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente – e dall'anticipo del **termine di conclusione** del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

*2.2) Minoranze linguistiche, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, associazioni dei consumatori, editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti*

Relativamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, la principale novità recata dal [d.lgs. 70/2017](#) è costituita dal riferimento a **tutte le minoranze linguistiche riconosciute** dalla [L. 482/1999](#) (art. 2: popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo). Un'ulteriore novità è costituita dalla previsione che possano beneficiare dei contributi **anche le imprese che editano periodici**.

Per tali imprese, nonché per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'**estero** o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, le **associazioni dei consumatori**, l'**editoria speciale periodica per non vedenti** e ipovedenti, sono stati previsti requisiti specifici di accesso e di calcolo del contributo.

In particolare, con riferimento al sostegno alla stampa italiana all'estero, possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano:

1. quotidiani italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
2. periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in **formato digitale**, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili.

Per accedere ai contributi, i periodici devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo;
- trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero. Per le testate editate all'estero, la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana.

*2.3) Le modalità per la concessione dei contributi*

Sulla base di quanto previsto dal [d.lgs. 70/2017](#), le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre sono state definite con due diversi DPCM



28 luglio 2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2017.

Le disposizioni del DPCM recante "[Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici](#)" si applicano a cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro, e alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche. L'altro DPCM reca "[Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti](#)".

Qui alcune [FAQ](#) relative all'applicazione del [d.lgs. 70/2017](#) pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Focus

[La disciplina delle agenzie di stampa in Francia, Germania e Spagna](#)

[https://temi.camera.it/leg18/post/la\\_disciplina\\_delle\\_agenzie\\_di\\_stampa\\_in\\_francia\\_germania\\_e\\_spagna-2.html](https://temi.camera.it/leg18/post/la_disciplina_delle_agenzie_di_stampa_in_francia_germania_e_spagna-2.html)

---

## Incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

Il [D.L. 50/2017](#) (L. 96/2017: art. 57-*bis*), – come modificato, anzitutto, dal [D.L. 148/2017](#) (L. 172/2017: art. 4, co. 1) – ha previsto l'attribuzione di un **credito di imposta**, a decorrere **dal 2018**, in favore di **imprese, lavoratori autonomi** e enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line*, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, **il cui valore superi almeno dell'1% quelli**, di analoga natura, **effettuati nell'anno precedente**.

Tuttavia, ha stanziato solo le risorse occorrenti per il primo anno.

In particolare, la misura dell'incentivo, nel limite massimo di **€62,5 mln per il 2018**, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è stata definita pari al **75% del valore incrementale degli investimenti** effettuati, **innalzato al 90%** nel caso di **piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative**.

In via di **prima applicazione**, è stata stabilita in € 20 mln la quota dello stanziamento relativo al 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore avesse superato almeno dell'1% quelli di analoga natura effettuati nel corrispondente periodo del 2016.

Le modalità e i **criteri di attuazione** sono stati definiti con [DPCM 90 del 16 maggio 2018](#) (pubblicato nella GU n. 170 del 24 luglio 2018). In particolare, per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo di ciascun anno, un'apposita comunicazione telematica le cui modalità sono definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per l'anno 2018, la comunicazione telematica doveva essere presentata tra il 60° e il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

[Qui](#) il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria adottato il 31 maggio 2018.

Qui le [FAQ](#) predisposte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il 21 novembre 2018 era stato pubblicato l'[elenco](#) degli operatori che potevano beneficiare del credito di imposta.

Il 30 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l'editoria era poi stata data [notizia](#) di una serie di **rilievi formulati dalla Commissione europea** su diversi aspetti della misura. Una prima obiezione aveva riguardato l'ipotesi che si configurasse un **aiuto di Stato indiretto**, con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma. Una seconda obiezione aveva riguardato gli investimenti per l'anno 2017, per i quali la misura avrebbe avuto **carattere sostanzialmente retroattivo**, perdendo quindi la sua funzione incentivante. Infine, era stato obiettato che i costi della pubblicità – generalmente classificati come **costi di funzionamento** (e non di investimento) – non avrebbero potuto essere considerati, in quanto tali, quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.

In seguito, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#) : art. 1, co.762) ha precisato che le misure introdotte sono concesse **entro i limiti consentiti** dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di **aiuti c.d. de minimis**.

In particolare, sono stati citati i seguenti regolamenti:

- [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- [regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- [regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'11 aprile 2019 è stato pubblicato l' [elenco definitivo](#) dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018. [Qui](#) le informazioni pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il 9 maggio 2019, rispondendo nella VII Commissione della Camera all'interrogazione a risposta immediata 5-02091, il rappresentante del Governo aveva depositato un [report](#) con dati sull'impatto della misura nel periodo 2017/2018.

Da ultimo, il [D.L. 59/2019](#) ( [L. 81/2019](#): art. 3- *bis*), modificando ulteriormente il D.L. 50/2017, ha disposto che, a decorrere **dal 2019**, il credito di imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, ma nella **misura unica del 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati. Continuano ad applicarsi le disposizioni del DPCM 90/2018 ma, per il 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito di imposta sono presentate **dal 1° al 31 ottobre**. Alla copertura del relativo onere si provvede, a regime, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, il 20 settembre 2019 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria [ha fatto presente](#) che, poiché la ripartizione generale delle risorse del Fondo per il 2019 era già stata effettuata prima dell'approvazione delle disposizioni di cui si è dato conto, l'ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari sarà individuato con un provvedimento di variazione.

## Sostegno alle imprese editrici di nuova costituzione

Il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#) : art. 57-*bis*) ha previsto l'emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – di un **bando annuale** per l'assegnazione di **finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione**, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di **progetti innovativi**, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

I relativi finanziamenti sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel **limite massimo di spesa** stabilito annualmente con il **DPCM** che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione tra gli **interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Per il 2018, il [DPCM 18 ottobre 2018](#) ha destinato a tale obiettivo € 2 mln.